REGOLAMENTO (CEE) N. 1266/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1973

recante modalità di applicazione complementari degli importi compensativi monetari nei settori dei prodotti lattiero-caseari e della carne bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 i prezzi d'intervento validi per la campagna 1973/1974 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del predetto regolamento, sono aumentati in Italia di un importo correttore dell'1 % ; che per i prodotti lattiero-caseari e per la carne bovina i prezzi per la campagna 1973/1974 sono applicabili a decorrere dal 14 maggio 1973 ; che sembra opportuno indicare quali sono, per i prodotti in questione, i prezzi d'intervento applicabili a decorrere da tale data in Italia ;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, l'importo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è ripercosso, nella misura necessaria, sugli importi che l'Italia deve pagare conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli in ragione degli altri interventi sul mercato interno ; che a tale riguardo, per quanto riguarda il settore dei prodotti lattiero-caseari, sembra necessario aumentare per la campagna 1973/1974, l'aiuto versato in Italia per il latte scremato in polvere in una proporzione identica a quella ritenuta per l'aumento dei prezzi d'intervento validi in Italia per la campagna 1973/1974 ; che, al contrario, per quanto riguarda l'aiuto per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione degli animali e l'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina, non è necessario ripercuotere l'importo dell'aumento del prezzo d'intervento poiché, in pratica, il latte scremato non è utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti o di caseina in tale Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i prodotti lattiero-caseari e per la carne bovina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'intervento applicabili nel settore dei prodotti lattiero-caseari per la campagna 1973/1974 sono i seguenti :

	Unità di conto per 100 kg
Burro	177,76
Latte scremato in polvere	66,66
Formaggio Grana Padano	
— da 30 a 60 giorni	159,13
— in partite di età media di 6 mesi	185,39
Formaggio Parmigiano Reggiano	
— in partite di età media di 6 mesi	199,93

Articolo 2

L'aiuto per il latte scremato in polvere applicabile per la campagna 1973/1974 in Italia è fissato a 26,30 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il prezzo d'intervento per i bovini adulti applicabile per la campagna 1973/1974 in Italia è fissato a 80,968 unità di conto per 100 kg peso vivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 14 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.